



COMUNE DI CROSIA

(Provincia di Cosenza)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Atto n.31 del 06.08.2024

OGGETTO: Comune di Crosia (CS) _ Dissesto Finanziario

Adozione modalità semplificata e criteri per la liquidazione della massa passiva del dissesto.

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO, il giorno SEI del mese di AGOSTO alla ore 9,30 presso la sede dell'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cosenza si è riunita la **COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE** nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 24 Novembre 2022 ai sensi dell'art. 252 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, nelle persone di:

		Presente	Assente
Dr. Domenico GIORDANO - Dirigente di 2° fascia della Prefettura UTG di Cosenza	Presidente	X	
Prof.ssa Maria NARDO - Professore universitario	Componente	X	
Dr. Eustachio VENTURA - Dottore Commercialista	Componente	X	

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Premesso che:

- con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 28 maggio 2022, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Crosia, ai sensi degli artt. 246 e 244 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
- con Decreto del Presidente della Repubblica, in data 24.11.2022, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;
- il citato D.P.R. in data 12.12.2022 è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione: Dott. Domenico Giordano, Prof. Maria Nardo e Dott. Eustachio Ventura;
- che ai sensi dell'art. 254, comma 2, del Testo Unico Enti Locali (TUEL) con avviso n.2 del 27/12/2022 è stato dato avvio alla procedura per la rilevazione della massa passiva, invitando i creditori a presentare istanza di ammissione, alla massa passiva, del credito vantato nei confronti del Comune di Crosia;

RICHIAMATO l'art. 258 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso, che prevede:

- comma 1 – “L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie di cui al comma 2”;
- comma 2 – “... L'ente locale dissestato è tenuto ... a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, ..., tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4 ...”;
- comma 3 - “L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 e il 60% del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, ..., propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi”;
- comma 4 – “L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio”;

- comma 7 – "... E' restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti";

ESAMINATE le istanze pervenute dai creditori, i residui attivi e passivi trasferiti dal Comune con determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria n.33 del 14.02.2022, nonché i debiti fuori bilancio rilevati finora presso gli uffici comunali;

RITENUTO:

di dover definire i criteri per la procedura di liquidazione della massa passiva nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, stabilendo:

1. che, in riferimento ai crediti caratterizzati dai requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa verranno proposte le transazioni valutando l'ordine cronologico di acquisizione al protocollo delle istanze, la definizione delle stesse e le risorse finanziarie disponibili;
2. che in riferimento ai citati crediti, si ritiene di dover inserire nella massa passiva anche le istanze pervenute oltre il termine di scadenza previsto dall'avviso di insinuazione nella massa;
3. che è in corso la verifica dei dati contenuti nell'atto di trasferimento dei residui da parte dell'ente e della documentazione pervenuta dai responsabili dei servizi riguardante i debiti fuori bilancio, per i quali i creditori non hanno presentato domanda di insinuazione al passivo ma che in ogni caso potrebbero avere titolo ad esservi inclusi;
4. che le proposte transattive terranno conto dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo, delle istanze di ammissione secondo i criteri di cui al punto 1), mentre per gli ulteriori debiti di cui al 2) e 3), si darà precedenza a quelli indicati al punto 2) e, solo successivamente, saranno valutati i crediti di cui al punto 3);
5. che i crediti di lavoro subordinato avranno la precedenza e saranno liquidati per intero;
6. che ad oggi non si è potuta verificare la sussistenza di tutti i debiti e conseguentemente si procederà alla proposta transattiva, nei limiti delle disponibilità finanziarie, solo per quelli certi, liquidi ed esigibili;
7. di dover successivamente approvare un modello di lettera di proposta transattiva;
8. che, prima di proporre ai creditori l'accordo transattivo, saranno verificate le posizioni in ordine alla regolarità tributaria presso l'Ufficio Tributi, comunque fino al 31/12/2021, al fine di recuperare eventuali debiti anche mediante compensazione con i crediti oggetto di transazione;
9. che le previsioni di cui al richiamato art. 258, comma 3, anche tenuto conto degli esercizi finanziari a cui si riferiscono i crediti da liquidare, dell'entità della massa passiva e delle risorse finanziarie che sono o che potranno esser messe a disposizione dell'O.S.L., anche da parte dell'Amministrazione Comunale, possano trovare concretezza secondo le seguenti percentuali:
 - 45% del credito riconoscibile per i crediti risalenti all'esercizio 2021;
 - 50% del credito riconoscibile per i crediti risalenti all'esercizio 2020;
 - 55% del credito riconoscibile per i crediti risalenti all'esercizio 2019;
 - 60% del credito riconoscibile per i crediti risalenti agli esercizi 2018 e precedenti;

10. di specificare, in proposito ed al fine della definizione dell'esercizio finanziario di riferimento, che verrà assunta, previa verifica della prescrizione, la data della fattura per tutte le prestazioni fatturate, mentre per i crediti non fatturati e non prescritti verrà preso a riferimento l'esercizio in cui l'obbligazione sorta è divenuto credito certo, liquido ed esigibile (determina di liquidazione, ecc...). Nel caso in cui la determina di liquidazione di una spesa impegnata regolarmente entro il 31/12/2021, è successiva a tale data, il credito sarà considerato, ai fini dell'inserimento nella massa passiva, sorto nel 2021;
11. che, nel caso di debiti fuori bilancio, qualora non risulti fattura agli atti dell'OSL, l'anno di riferimento sarà l'anno 2021;
12. che, nel caso di debiti derivanti da sentenza, si terrà conto della data di deposito della stessa in cancelleria, comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art.5, comma 2, della Legge 140/2004;
13. che le proposte di transazione saranno comunque precedute da atto deliberativo nel quale saranno individuati, sia singolarmente che a gruppi sulla base delle risorse disponibili, gli importi transigibili e le percentuali di cui all'art. 258, comma 3, del TUEL, come sopra indicate, che verranno proposte ai creditori;
14. che il creditore sarà chiamato a transigere sull'insieme risultante da tutti i suoi crediti, con accettazione o rifiuto entro e non oltre trenta giorni dalla data di consegna della proposta transattiva. In caso di accettazione della transazione il creditore sottoscriverà espressa rinuncia ad ogni altra pretesa secondo lo schema separatamente approvato;
15. che entro trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione ed acquisizione della transazione l'O.S.L. provvederà, mediante atto deliberativo, alla liquidazione del credito transato e al relativo pagamento;
16. il che pagamento sarà effettuato previa verifica, ove necessario, di eventuali atti di cessione del credito;
17. che, nell'ipotesi di mancata accettazione della proposta transattiva entro il termine dei trenta giorni, l'O.S.L. provvederà ad effettuare l'accantonamento in conformità dell'art. 258, comma 4, del TUEL;

RICHIAMATA la delibera di questo O.S.L. n.27 del 12.04.2024, con la quale è stato chiesto al Comune di Crosia di aderire alla modalità semplificata;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n.100 del 23.07.2024, con la quale il Comune ha formalmente aderito alla proposta dell'O.S.L.; da tale adesione sorge l'obbligo in capo all'Ente di fornire le risorse finanziarie liquide per far fronte alla definizione di cui all'articolo 258 del Tuel;

VISTO il TUEL;

VISTO il D.P.R. 378/93;

VISTO l'articolo 5 del D.L. n. 80/2004 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140/2004;

DELIBERA

Handwritten signatures in black ink, appearing to be official approvals or signatures of the council members.

La premessa è parte integrante del dispositivo

DI DEFINIRE, per quanto in premessa illustrato e specificato, i criteri per la procedura di liquidazione della massa passiva con le risorse finanziarie a disposizione, stabilendo quanto di seguito:

1. che, in riferimento ai crediti caratterizzati dai requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa verranno proposte le transazioni valutando l'ordine cronologico di acquisizione al protocollo delle istanze, la definizione delle stesse e le risorse finanziarie disponibili;
2. che in riferimento ai citati crediti, si ritiene di dover inserire nella massa passiva anche le istanze pervenute oltre il termine di scadenza previsto dall'avviso di insinuazione nella massa;
3. che è in corso la verifica dei dati contenuti nell'atto di trasferimento dei residui da parte dell'ente e della documentazione pervenuta dai responsabili dei servizi riguardante i debiti fuori bilancio, per i quali i creditori non hanno presentato domanda di insinuazione al passivo ma che in ogni caso potrebbero avere titolo ad esservi inclusi;
4. che le proposte transattive terranno conto dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo, delle istanze di ammissione secondo i criteri di cui al punto 1), mentre per gli ulteriori debiti di cui al 2) e 3), si darà precedenza a quelli indicati al punto 2) e, solo successivamente, saranno valutati i crediti di cui al punto 3);
5. che i crediti di lavoro subordinato avranno la precedenza e saranno liquidati per intero;
6. che ad oggi non si è potuto verificare la sussistenza di tutti i debiti e conseguentemente si procederà alla proposta transattiva, nei limiti delle disponibilità finanziarie, solo per quelli certi, liquidi ed esigibili;
7. di approvare successivamente un modello di lettera di proposta transattiva;
8. che, prima di proporre ai creditori l'accordo transattivo, saranno verificate le posizioni in ordine alla regolarità tributaria presso l'Ufficio Tributi, comunque fino al 31/12/2021, al fine di recuperare eventuali debiti anche mediante compensazione con i crediti oggetto di transazione;
9. che le previsioni di cui al richiamato art. 258, comma 3, anche tenuto conto degli esercizi finanziari a cui si riferiscono i crediti da liquidare, dell'entità della massa passiva e delle risorse finanziarie che sono o che potranno esser messe a disposizione dell'O.S.L. anche da parte dell'Amministrazione Comunale, possano trovare concretezza secondo le seguenti percentuali:
 - 45% del credito riconoscibile per i crediti risalenti all'esercizio 2021;
 - 50% del credito riconoscibile per i crediti risalenti all'esercizio 2020;
 - 55% del credito riconoscibile per i crediti risalenti all'esercizio 2019;
 - 60% del credito riconoscibile per i crediti risalenti agli esercizi 2018 e precedenti;
10. di specificare, in proposito ed al fine della definizione dell'esercizio finanziario di riferimento, che verrà assunta, previa verifica della prescrizione, la data della fattura per tutte le prestazioni fatturate, mentre per i crediti non fatturati e non prescritti verrà preso a riferimento l'esercizio in cui l'obbligazione sorta è divenuto credito certo, liquido ed esigibile (determina di liquidazione, ecc...). Nel caso in cui la determina di liquidazione di una spesa impegnata regolarmente entro il 31/12/2021, è successiva a tale data, il credito sarà considerato, ai fini dell'inserimento nella massa passiva, sorto nel 2021;

11. che, nel caso di debiti fuori bilancio, qualora non risulti fattura agli atti dell'O.S.L., l'anno di riferimento sarà l'anno 2021;
12. che, nel caso di debiti derivanti da sentenza, si terrà conto della data di deposito della stessa in cancelleria, comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 5, comma 2, della Legge 140/2004;
13. che le proposte di transazione saranno comunque precedute da atto deliberativo nel quale saranno individuati, sia singolarmente che a gruppi sulla base delle risorse disponibili, gli importi transigibili e le percentuali di cui all'art. 258, comma 3, del TUEL, come sopra indicate, che verranno proposte ai creditori;
14. che il creditore sarà chiamato a transigere sull'insieme risultante da tutti i suoi crediti, con accettazione o rifiuto entro e non oltre trenta giorni dalla data di consegna della proposta transattiva. In caso di accettazione della transazione il creditore sottoscriverà espressa rinuncia ad ogni altra pretesa secondo lo schema separatamente approvato;
15. che entro trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione ed acquisizione della transazione l'O.S.L. provvederà, mediante atto deliberativo, alla liquidazione del credito transato e al relativo pagamento;
16. il che pagamento sarà effettuato previa verifica, ove necessario, di eventuali atti di cessione del credito;
17. che, nell'ipotesi di mancata accettazione della proposta transattiva entro il termine dei trenta giorni, l'O.S.L. provvederà ad effettuare l'accantonamento in conformità dell'art.258, comma 4, del TUEL.

DI INVIARE la presente deliberazione:

- Ministero dell'Interno - Direzione Centrale Finanza Locale;
- al Prefetto di Cosenza;
- alla Sezione Regionale della Corte dei Conti;
- al Sindaco del Comune di Crosia;
- all'Organo di revisione economica finanziaria;

di **DARE ATTO** che la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a cura degli uffici comunali competenti.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Dr. Domenico GIORDANO

Prof.ssa Maria NARDO

Dr. Eustachio VENTURA

